

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 138/09/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia Entrate, Ufficio di Bergamo 2, ha notificato alla ditta BILANCERIA BERGAMASCA S.r.l. di Nembro (BG) una cartella di pagamento dell'importo di € 24.514,14 per la riscossione di IRES, IRAP, IVA, oltre a sanzioni ed interessi, relativi all'anno 2006.

La cartella derivava dal mancato riconoscimento del riporto di crediti risultanti dalla dichiarazione unica per l'anno 2005, presentata oltre 90 giorni dalla scadenza, con il conseguente avviso di irregolarità e la successiva iscrizione esattoriale. La ditta contribuente aveva presentato istanza all'Agenzia per il riconoscimento dei crediti (IVA € 5.745, IRES € 10.553, IRAP € 656) e per l'annullamento in autotutela dell'avviso di irregolarità.

Non avendo ricevuto alcuna risposta, ed essendo stata notificata la cartella di pagamento, ha presentato ricorso contro l'iscrizione esattoriale.

Ha allegato al ricorso copia delle dichiarazioni uniche per gli anni 2005 e 2006 e copia dei registri IVA per l'anno 2005, al fine di dimostrare l'entità dei crediti.

Ha sostenuto quindi il diritto al riporto dei crediti, ed ha chiesto l'annullamento della cartella esattoriale.

L'Ufficio, nelle controdeduzioni, ha sostenuto che la presentazione della dichiarazione unica oltre il termine di 90 giorni costituisce omissione, con la conseguente perdita del diritto a riportare i crediti.

Ha precisato che la contribuente avrebbe potuto ottenere il pagamento del credito IVA solo attraverso il procedimento di rimborso di cui all'art. 21 del D.Lgs. n.546/1992. La controversia è stata trattata all'udienza del 20.06.2011.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le dichiarazioni dei redditi presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse dichiarati.

Se ne deduce quindi la validità degli imponibili dichiarati e delle imposte conseguenti e, di conseguenza, degli eventuali crediti risultanti.

Non si può ipotizzare la prescrizione di tali crediti nel periodo di un anno.

L'Ufficio non ha contestato le risultanze della dichiarazione presentata, pur se in ritardo, nè dei registri IVA presentati in sede di costituzione in giudizio, per cui i crediti indicati vanno considerati effettivi.

La giurisprudenza prevalente ha riconosciuto il diritto al riporto dei crediti, e la giurisprudenza comunitaria, trattando un caso di omessa dichiarazione IVA, ha riconosciuto il diritto a portare in detrazione l'IVA assolta sugli acquisti, ritenendo ingiusto sanzionare con l'indetraibilità una mera irregolarità formale (ferma restando per l'Amministrazione Finanziaria la possibilità di irrogare le relative sanzioni). Il ricorso va quindi accolto, con annullamento della cartella di pagamento. Considerato che la controversia riguardava il riconoscimento di crediti fiscali, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate.